MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

Art. 38-ter

Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni

All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni".

Versione in vigore dal 30 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Capo	IV — Ulteriori misure per la crescita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di/art-38-ter-procedura-di-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it